

Prevenzione infortuni e definizione di ambiente di lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14775 dell'11 Aprile 2016 ha stabilito che in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.

.....

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha affermato che l'ambiente di lavoro è tale non solo se vi è un'attività lavorativa in atto ma anche se in quel momento il lavoratore è in pausa, riposa o vi è una sospensione del lavoro

Il fatto

Il caso trova origine dalla controversia nata dal fatto che il titolare di una ditta veniva riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, per avere provocato, per colpa, la morte di un lavoratore.

In particolare, l'incidente era avvenuto durante le operazioni di taglio di un albero e l'addebito di colpa, pur non essendo stato provato che il deceduto fosse un lavoratore dipendente dell'imputato, era stato ravvisato nel fatto che questi, nell'aver predisposto l'attività di abbattimento di alberi, non aveva curato la messa in sicurezza delle operazioni, sì da evitare la presenza nel sito di persone estranee (quale infine doveva ritenersi il deceduto) in un momento pericoloso quale doveva ritenersi l'operazione del taglio: per l'effetto, durante l'abbattimento ne era derivato che l'albero nel cadere finiva con il colpire il lavoratore procurandogli lesioni morali.

Mentre il giudice del tribunale di primo grado aveva assolto il titolare della ditta ritenendo non provata l'esistenza del nesso di causa, al contrario la Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità del lavoratore chiamato all'abbattimento, per il quale manteneva la soluzione liberatoria adottata dal primo giudice, sul rilievo assorbente che comunque la causa dell'evento fosse da ricondursi alla inosservanza in materia prevenzionale addebitata all'imputato.

La causa dell'incidente, pur nella rappresentata difficoltà di una ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente, era ricollegata secondo i giudici di secondo grado alla caduta dell'albero e all'effetto "rimbalzo" in terra dello stesso: evenienza possibile e prevedibile e non certo eccezionale.

Il titolare dell'azienda proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, in particolare lamentandosi della pretesa difformità tra la contestazione (basata sulla qualifica di lavoratore del deceduto e quindi sull'omessa osservanza della normativa cautelare posta a tutela dei lavoratori) e la condanna (il deceduto, difettando prova certa che si trattasse di lavoratore, si è ritenuto essere un estraneo che si era trovato in sede di lavoro, con un addebito calibrato sull'inosservanza dell'obbligo di impedire l'accesso al sito di persone diverse dai lavoratori).

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

In particolare, la Corte Suprema condividendo quanto già argomentato dai giudici di merito, riteneva corretta l'affermazione di responsabilità articolata pur in assenza di prova del rapporto di dipendenza del deceduto.

In punto di condotta colposa la Suprema Corte ricordava che, proprio in tema di violazione di normativa antinfortunistica, per ambiente di lavoro "deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.

Mentre è del resto pacifico, proseguivano i Giudici, che la normativa antinfortunistica si applica non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai soggetti ad essi normativamente equiparati, tra i quali rientrano i soci anche di fatto che prestino la loro attività per conto della società; e si applica altresì per garantire la sicurezza anche delle persone estranee che possano trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e, potenzialmente, nella situazione di pericolo.

Proprio dal fatto che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa, consegue che, in caso di lesioni e di omicidio colposo, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle

norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 c.p.: in tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, c.p., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (situazioni queste ultime qui non verificatesi).

Da tutto quanto sopra, ne conseguiva il rigetto del ricorso.

In definitiva

La sentenza in esame si mostra interessante nella misura in cui i Giudici, in tema di normativa antinfortunistica, hanno sciolto i dubbi sul concetto di "ambiente di lavoro".

Il campo di applicazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro infatti è abbastanza ampio: in tema di violazione della normativa antinfortunistica dunque per "ambiente di lavoro" deve intendersi "tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro".